

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n. 1021/Atti privati

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE fra i Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Fornace, Valfloriana, Capriana e l'A.S.U.C. di Rover-Carbonare.

Tra i Comuni di:

1. Castello-Molina di Fiemme, in persona del Sindaco p.t. Sig. Larger Marco, nato a Cavalese (TN) il 02.10.1962, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 56 di data 23.12.2015, esecutiva, C.F.00128850229;-----
2. Fornace, in persona del Sindaco p.t. Dott. Stenico Mauro, nato a Trento il 19.02.1983, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 31 di data 30.12.2015, esecutiva, C.F. 00386100226;-----
3. Valfloriana, in persona del Sindaco p.t. Sig. Tonini Michele, nato a Trento il 06.02.1970, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 37 di data 29.12.2015, esecutiva, C.F. 91001540227;-----
4. Capriana, in persona del Sindaco p.t. Sig. Pedot Sandro, nato a Cavalese (TN) il 28.08.1967, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 40 di data 30.12.2015, esecutiva C.F. 82000550226;-----
e l'Amministrazione Separata di Uso Civico (A.S.U.C.) di Rover – Carbonare, in persona del Presidente p.t. Sig. Brugger Robert, nato a Bolzano il 03.12.1967,

domiciliato per la sua carica presso la Sede frazionale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Comitato frazionale n. 26 di data 22.12.2015, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00346950223;----

PREMESSO:

che i Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Fornace, Valfloriana e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di Capriana e Rover-Carbonare si sono costituite in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 4 di cui al D.P.G.P. n. 24-20/Leg. dd. 17.12.1979 e che il relativo Statuto è stato approvato con D.P.G.P. n. 10779/11-B dd. 26.08.1977;-----

che il Comune di Capriana è -medio tempore- subentrato all'A.S.U.C. di Capriana nella amministrazione dei relativi beni frazionali;-----

che l'art. 114, comma 2-ter della L.P. n. 11 dd. 23.05.2007, impone l'obbligo di scioglimento dei suddetti consorzi, entro la data del 31 dicembre 2015;-----

che conseguentemente l'Assemblea consorziale, con proprio atto n. 08 dd. 13.11.2015, esecutivo, ha deliberato lo scioglimento del Consorzio a far data dal 31.12.2015;-----

che l'art. 106 della L.P. nr. 11 dd. 23.05.2007 e s.m. prevede che i Comuni assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo;-----

che pertanto, fra le Amministrazioni in epigrafe, si intende stipulare apposita convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, sulla base dell'art 40 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, nr. 1 e s.m.;-----

che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio;-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Valore delle premesse

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.-----

ART. 2 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, e s.m., i Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Fornace, Valfloriana, Capriana e l'Amministrazione Separata di Uso Civico di Rover-Carbonare, come sopra individuati, di seguito denominati semplicemente anche "Enti", convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi al servizio di custodia forestale.-----

La gestione associata assume la denominazione di "GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE FRA I COMUNI DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME, FORNACE, VALFLORIANA, CAPRIANA E L'ASUC DI ROVER-CARBONARE".-----

Al Comune di Castello-Molina di Fiemme è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato, ai fini organizzativi, gestionali e contabili indicati nella presente convenzione, per il perseguimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di tutte le finalità indicate nella L.P. 23 maggio 2007, n. 11 – Legge Provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura - Governo del territorio

forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.-----

ART. 3 - Personale

L'organico del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituito dal personale già dipendente del Consorzio di Vigilanza boschiva, che al momento dello scioglimento vede impiegati nr. 3 Custodi Forestali, Cat. C, livello base.-----

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme, ente capofila, si impegna ad assumere il suddetto personale nel proprio organico ed a metterlo a disposizione della gestione associata per lo svolgimento del servizio di custodia forestale sull'intero territorio degli Enti aderenti.-----

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia che saranno individuate dalla Giunta provinciale con la procedura prevista dall'art. 106, comma 6 della L.P. 11/2007 e s.m, ferma restando, nel frattempo la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976 e la conseguente assegnazione disposta per i custodi già in servizio.-----

Rimane fermo l'obbligo di collaborazione e reciproca sostituzione dei custodi, nonché la possibilità, in caso di necessità, che ciascun custode possa essere temporaneamente "distaccato" anche in zona diversa dalla propria, senza che possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.-----

Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale del servizio associato in argomento, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei custodi forestali.-----

Il rapporto organico è posto in essere con il Comune di Castello-Molina di Fiemme, e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castello-Molina di Fiemme.-----

Il rapporto funzionale, è instaurato nei confronti degli Enti associati, ed è regolato secondo le intese del presente atto, fermo restando che in ragione del vigente ordinamento, il coordinamento tecnico spetta alla struttura provinciale territoriale forestale di riferimento, che individua priorità operative ed impartisce singole disposizioni di servizio, secondo esigenze tecniche proprie.-----

A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire ad un delegato del Comune di Castello-Molina di Fiemme la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle diverse zone di custodia.-----

ART. 4 – Rapporti finanziari

I costi del servizio convenzionato sono a carico degli Enti aderenti con le modalità specificate dal presente articolo.-----

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato; gli Enti riconoscono al Comune capofila una quota annua omnicomprensiva di € 3.500,00 per la gestione amministrativa e contabile del servizio, da ripartire col medesimo meccanismo.-----

Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:-----

- con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore del Comune capofila;-
- con i trasferimenti degli Enti a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.-----

I costi del servizio sono assunti direttamente dal comune capofila e ripartiti successivamente, per il 40%, in proporzione diretta alla superficie boschiva e pascoliva e, per il 60 %, in proporzione alla ripresa lorda tariffaria annua risultante dai piani economici di competenza vigenti, dati che saranno aggiornati

annualmente, mediante richiesta all' Ispettorato distrettuale forestale.-----

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio associato è affidata al Comune capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.-----

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Castello-Molina di Fiemme, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente fra gli Enti aderenti nel rispetto del criterio di riparto della spesa.-----

Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dal comune di Castello-Molina di Fiemme, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei delegati, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti. Ogni Ente dovrà procedere a versare al Comune entro il 30 aprile il 50% del costo preventivato a suo carico, al netto di eventuali crediti.-----

Con cadenza annuale, il comune capofila predispone il consuntivo delle spese del servizio e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli addebiti e/o accrediti, con versamento entro 60 gg. dall'approvazione del consuntivo.-----

ART. 5 – Organo di autogoverno

Gli Enti aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato 'Conferenza dei delegati' con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.-----

La conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati – fra i Consiglieri comunali, e dal Presidente dell' ASUC o da suo delegato – fra i membri del Comitato di Amministrazione dei beni di uso civico e presieduta dal Rappresentante del Comune capofila.-----

Spetterà alla conferenza dei delegati la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 4.-----

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.-----

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventualmente resa a richiesta. Ciò dovrà avvenire in sede di approvazione del consuntivo di spesa.-----

ART. 6 – Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016, salvo cessazione anticipata decisa da tutti gli aderenti, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte della Provincia, dei nuovi ambiti territoriali ai sensi dell'art. 106 della L.P. 11/2007.-----

Ferme restando le disposizioni di legge, ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, previo ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico e pagamento di una penale pari al 20% dell'ultima annualità, moltiplicata per le annualità restanti.-----

Le penalità non trovano applicazione in caso di cessazione anticipata della gestione associata, per riorganizzazione complessiva del servizio.-----

Gli Enti firmatari si impegnano comunque a modificare, senza applicazione di penale alcuna, il rapporto associativo di cui alla presente convenzione, per tener conto dei nuovi ambiti di custodia forestale che saranno individuati ai sensi dell'art. 106 della L.P. 11/2007 e s.m., nonché dei conseguenti passaggi di

personale, che si renderanno necessari, concordandoli pertanto con la gestione associata interessata.-----

ART. 7 – Richieste di nuove adesioni

Eventuali richieste di nuove adesioni, nel corso di validità del presente accordo, saranno vagliate e decise a maggioranza dalla Conferenza dei delegati, cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso con revisione globale del presente accordo.---

ART. 8 – Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, nell'ambito della Conferenza dei delegati. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso il Comune capofila, - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di almeno tre dei soggetti aderenti -, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.-----

ART. 9 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.-----

Art. 10 – Disposizioni di rinvio

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 e s.m. (Codice dell'Amministrazione digitale). -----

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.-----

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai

Consigli dei Comuni e dal Comitato dell'A.S.U.C. convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Castello-Molina di Fiemme, 07.01.2016

I Sindaci dei Comuni di:

Castello-Molina di Fiemme

Capriana

Fornace

Valfloriana

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Rover-Carbonare